

REGOLAMENTO (CEE) N. 1979/93 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1993

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca (RFCS)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno trasmesso alla Comunità una dichiarazione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che i contingenti tariffari previsti dall'accordo siano applicati indistintamente ai prodotti originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3589/92, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria e del territorio dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3589/92, se nel corso del 1993 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione

presentate per il primo, secondo o terzo periodo indicato al paragrafo 2 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il terzo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i quattro paesi considerati, per il quarto periodo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3589/92 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3589/92, intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1993, ammontano a:

- 4 208,6 tonnellate di carni originarie della Polonia,
- 4 131,0 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 2 634,0 tonnellate di carni originarie del territorio dell'ex Repubblica federativa Federativa Ceca e Slovacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28.